Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di sabato 13 dicembre 2014

CASI CONTROVERSI

La fusione anticipata rallenta durante la pausa estiva?
di **Comitato di redazione**

IVA

Lettere di intento: tutto in stand by sino al giorno 11/02/2015
di **Giovanni Valcarenghi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary, costi elevati e procedure complicate
di **Maurizio Tozzi**

ENTI NON COMMERCIALI

Probatio diabolica: nuove contestazioni delle sponsorizzazioni?
di **Guido Martinelli, Mattia Cornazzani**

CONTABILITÀ

La contabilizzazione delle schede carburante
di **Viviana Grippo**

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria
di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

CASI CONTROVERSI

La fusione anticipata rallenta durante la pausa estiva?

di **Comitato di redazione**

Nella terza giornata del Master Breve abbiamo **analizzato l'operazione di fusione** e, dal confronto con i colleghi, sono emerse diverse **problematiche** in relazione all'**applicazione dell'articolo 2503** Cod. Civ.. La disposizione, come noto, **consente ai creditori**, che si sentissero **danneggiati** nelle loro ragioni dal compimento dell'operazione, di **potersi opporre alla medesima**; in tal senso, il Codice assegna un termine 60 giorni (riducibile alla metà nel caso in cui non siano coinvolte nella fusione società con capitale rappresentato da azioni) per far constare la loro opposizione.

Per far risultare l'assenza di contrarietà, si può richiedere il **rilascio di un apposito certificato**, la cui richiesta viene **veicolata su fac-simile** predisposti a livello territoriale (per un esempio, si veda quello allegato del Tribunale di Udine); ma, anche in relazione alla **necessità** ed alla **valenza** del certificato, avremo modo di dettagliare l'esistenza di posizioni differenziate.

Se **scartiamo le ipotesi che rendono inutile il decorso del termine** (rappresentate dal comma 1 del citato articolo, quali, ad esempio, la manifestazione di esplicito consenso), ci si deve interrogare in merito alla **possibilità che i 60 giorni** canonici del codice civile **possano prolungarsi** per effetto della **sospensione feriale dei termini.**

La questione, ovviamente, può interessare massicciamente le fusioni per le quali si intenda utilizzare, quale situazione patrimoniale di riferimento, il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso non oltre 6 mesi prima, ai sensi del disposto dell'articolo 2501–*quater* Cod. Civ.. Infatti, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, potrebbe spesso accadere che il termine in analisi venga a cadere nel periodo "estivo".

Al riguardo, non vi sono opinioni uniformi, tant'è che spesso i vari Registri delle imprese emanano delle direttive al riguardo.

Un esempio è costituito dal **Giudice del Registro delle imprese di Roma** che, con **nota del 23.07.2013** (in senso conforme, Tribunale di Brescia, 16.01.2006, e Giudice del Registro delle Imprese di Milano, con direttiva del 27.11.2012), ha avuto modo di affermare che "*l'opposizione dei creditori alla fusione, ex art. 2503 c.c.,* ***è un rimedio giurisdizionale di natura contenziosa***".

Pertanto, **il termine di sessanta giorni** per proporre l'opposizione, decorrente dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-*bis* Cod. Civ., è un **termine di decadenza di carattere sostanziale** a rilevanza processuale, **al quale è applicabile la disciplina della sospensione** di cui alla legge n. 742/1969. Il termine di legge per l'opposizione dei creditori all'atto di fusione è,

quindi, soggetto alla sospensione feriale dei termini giudiziari, sino al 2014 dal 1° agosto al 15 settembre e, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 132/2014, dal 1° al 31 agosto per le annualità successive.

Ne consegue, seguendo la nota, che **la Camera di commercio non potrà procedere all'iscrizione degli atti di fusione trasmessi prima della scadenza del predetto termine**; in particolare, l'atto di fusione il cui termine per l'opposizione ex art. 2503 Cod. Civ. non sia interamente trascorso al 31 luglio, potrà essere trasmesso al Registro delle imprese soltanto successivamente al 31 agosto, data dalla quale inizierà a decorrere il periodo mancante interrotto dalla sospensione feriale.

Ma **tale visione non è univoca**, infatti il **Consiglio Notarile di Roma** (massima n. 4 del luglio 2013) ha avuto invece modo di affermare che "***l'opposizione dei creditori*** *alla fusione ex art. 2503 c.c. (o alla scissione ex art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. che rinvia all'art. 2503 c.c.)* ***ha natura di dichiarazione negoziale unilaterale recettizia****, come tale da esercitarsi in via stragiudiziale (senza che sia necessaria, pertanto, la proposizione della stessa in via giudiziale), con conseguente onere per la società interessata di instaurare il relativo (successivo ed eventuale) giudizio".*

Pertanto, si ritiene **valida ed efficace l'attuazione della fusione** (o della scissione) **che avvenga decorsi sessanta giorni** (o trenta giorni nei casi in cui ciò sia concesso dalla legge) **dall'ultima delle iscrizioni previste** dall'art. 2502-*bis* Cod. Civ. delle relative deliberazioni/decisioni, **senza che il termine in questione sia soggetto alla sospensione feriale** di cui alla legge n. 742/1969.

Di conseguenza, **il notaio** chiamato a rogare l'atto di fusione (o di scissione) **è tenuto a richiedere all'organo amministrativo una specifica dichiarazione** attestante la mancata proposizione dell'opposizione nel termine di legge, **senza la necessità di doversi munire del certificato della cancelleria** del competente tribunale attestante la mancata proposizione di opposizioni, da allegare, eventualmente, al relativo atto. In senso conforme anche la **massima n. 62 del 21.06.2005 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano**, secondo cui "*decorsi 60 giorni dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese delle relative deliberazioni, l'atto di fusione (o di scissione) può essere ricevuto (e quindi depositato per l'iscrizione), pur non essendo trascorso l'ulteriore periodo di cui il termine per l'opposizione dei creditori sarebbe maggiorato in caso di applicazione della sospensione feriale*".

Anche in questo caso, dunque, vale il motto in forza del quale a seconda del Registro delle imprese interessato si potrebbero riscontrare procedure differenziate.

Vale la pena, pertanto, accertare preventivamente l'orientamento del notaio, onde non dover poi discutere successivamente sulla efficacia della fusione.

IVA

Lettere di intento: tutto in stand by sino al giorno 11/02/2015

di **Giovanni Valcarenghi**

Intervenendo in anticipo rispetto ai tempi prospettati, l'**Agenzia** delle entrate ha pubblicato ieri sera sul proprio sito il **Provvedimento 159674**, con il quale si dà **pratica attuazione** alle nuove **regole di gestione delle lettere di intento** relative alle operazioni poste in essere dall'1/01/2015.

Il **nuovo iter** appare così strutturato:

1. il **soggetto che intende acquistare** beni e servizi senza applicazione dell'IVA, in quanto esportatore abituale dotato di sufficiente plafond, **trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate** (in proprio, oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando apposito software di supporto che sarà pubblicato a breve) **un tracciato record** che ha la **struttura grafica** della precedente **lettera di intento**, integrato da un **maggior dettaglio di dati anagrafici** e dai **riferimenti al tipo di plafond**. In particolare, va specificato se trattasi di plafond fisso o mobile e se sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA (in caso contrario, bisogna specificare da quali operazioni – esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie con subentro nel plafond – promana il plafond stesso);
2. il **medesimo soggetto**, **stampa la dichiarazione** trasmessa (con l'omissione dei dati relativi al plafond) **unitamente alla ricevuta**, e la **invia al proprio fornitore**;
3. quest'ultimo, grazie ad una **utility ad accesso libero**, che sarà a breve messa a disposizione sul sito dell'Agenzia, **riscontra l'avvenuto invio** telematico dei dati all'Agenzia, e provvede alla emissione della fattura senza applicazione del tributo, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento.

Sin qui **nulla di dirompente**, se non la **agevolazione (per il fornitore)** di poter **controllare in modo semplice** e snello (senza dover ricorrere all'aiuto del professionista) la veridicità della lettera di intento cartacea che gli è stata inoltrata. Restano **fermi gli ulteriori obblighi di annotazione** della lettera di intento sull'apposito libro o in apposita sezione dei registri IVA.

Ma il **nuovo sistema si potrà applicare**, per effetto della cautele imposte dallo Statuto del contribuente, solo **dopo 60 giorni dall'emanazione** dei provvedimenti attuativi (e, volendo essere pignoli, dalla pubblicazione del software sul sito dell'Agenzia che, al momento in cui si scrive, non appare ancora disponibile). Quindi, **tutto rimane sospeso sino al giorno 11 febbraio 2015**.

Per coprire il **periodo transitorio**, il paragrafo 5 del provvedimento detta le regole da adottare

in questo lasso temporale; in particolare, si afferma che:

1. fino all'11 febbraio 2015, gli **operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento** al proprio cedente o prestatore **secondo le modalità vigenti anteriormente** alla emanazione del Provvedimento;
2. in tal caso, il **fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione** della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate (proprio perché presentazione non c'è stata);
3. tuttavia, gli **operatori possono volontariamente avvalersi della nuova procedura** già dal giorno di pubblicazione del software (ed, in tal caso, sembra che il fornitore sia obbligato alla verifica telematica).

Quando si **giungerà al giorno 12 febbraio 2015**, il regime di "sospensione degli effetti" svanirà, con la conseguenza che:

- l'**emittente** della lettera di intento **dovrà provvedere all'invio telematico** del documento all'Agenzia delle entrate, **se la copertura della lettera** di intento medesima **riguarda anche operazioni poste in essere dopo tale data** (in pratica, l'adempimento riguarderà tutte le richieste di fornitura per il periodo dal 01 al 31.12.2015). Non viene precisato se sia necessario un nuovo inoltro cartaceo al fornitore;
- il **soggetto che riceve la lettera di intento** (appunto, non si comprende se la riceverà ex novo, oppure si intende già definitivamente ricevuta con le vecchie modalità) dovrà verificare, per le forniture poste in essere a decorrere dal medesimo 12 febbraio 2015, la presenza del corretto invio all'amministrazione, con la procedura di cui si è detto in precedenza (diversamente si asterrà dalla non applicazione del tributo).

Accogliendo con favore le semplificazioni, **ci si augura** che l'**Agenzia** delle entrate **precisi meglio**, in una circolare, **quale sia il ruolo del fornitore** dell'esportatore abituale **in questo periodo transitorio** che va dal 01.01.2015 (momento a decorrere dal quale acquisisce efficacia la disposizione del decreto semplificazioni) sino al 11.02.2015 compreso. Infatti, se il provvedimento specifica in modo chiaro che egli non debba effettuare alcun riscontro sul documento ricevuto, non si trova scritto in modo chiaro e preciso che non si debba attivare alcuna trasmissione del contenuto della lettera di intento secondo le vecchie abitudini.

Pare, comunque, dallo **spirito del provvedimento**, che anche tale adempimento sia sostanzialmente soppresso, quasi a significare che la vecchia procedura sia ormai inefficacie per le operazioni relative al 2015.

In effetti, potrebbe **restare qualche perplessità** per il semplice fatto che, ove fosse valida la ricostruzione effettuata, potrebbero **esistere talune operazioni completamente prive di monitoraggio telematico** immediato.

Si pensi, ad esempio, ad una lettera di intento emessa a valere per le forniture del solo mese di gennaio 2015, oppure per una singola operazione "spot", magari anche di importo rilevante.

Agendo secondo quanto sembra di comprendere, tale lettera di intento sfuggirebbe a qualsiasi monitoraggio infrannuale tanto ad opera del soggetto emittente quanto ad opera del ricevente. Tuttavia, non va dimenticato che, nella prossima **dichiarazione** annuale, **il fornitore dovrà operare un riepilogo delle forniture** senza applicazione di IVA, con la conseguenza che il cerchio dovrebbe chiudersi.

Diversamente, ove lo spirito non fosse quello sopra evocato, non vi sarebbe di che allarmarsi, poiché l'eventuale trasmissione telematica (vecchia maniera, ad opera del fornitore, per la lettera di intento ricevuta anche in dicembre 2014) potrebbe avvenire entro il prossimo 16 gennaio (rectius, 16 febbraio), con tutto il tempo a disposizione perché vengano emanati i necessari approfondimenti.

Il **panorama diviene allora certo**:

- le **aziende possono ora "liberare" le loro lettere di intento** seguendo le pregresse abitudini;
- i **fornitori non le potranno "rifiutare in attesa di chiarimenti"** come anche grossi operatori stanno ancora facendo in questi giorni;
- per evitare qualsiasi spettro sanzionatorio, **si attendano conferme** in merito all'assoluta assenza di obblighi di trasmissione telematica (vecchia maniera) delle lettere di intento emesse a valere sul periodo 01.01.2015 – 11.02.2015.

Si noti, infine, **un'ultima cosa**: per le **lettere di intento a valere per tutto il 2015**, il soggetto emittente avrà tutta la **convenienza** ad **anticipare la trasmissione con le nuove procedure**, **senza attendere il giorno 12 febbraio prossimo**. Infatti, se vi fosse la necessità di una consegna di merce proprio in tale giorno e venisse richiesta la presenza di una ricevuta telematica almeno di pari data, potrebbe accadere che il riscontro sul sito dell'Agenzia delle entrate (a carico del fornitore) dia esito negativo, con conseguente necessità di applicare l'IVA alla fornitura.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary, costi elevati e procedure complicate

di **Maurizio Tozzi**

Dopo quasi un anno di attesa e tante ipotesi, sembra essere innanzi al classico parto del "topolino": La nuova versione della voluntary disclosure è **sostanzialmente identica** nell'assetto di base a quella conosciuta lo scorso gennaio, tranne che per quanto concerne la definizione di alcuni "spigoli", ma non certo dello scoglio principale. Se è vero che bisogna attendere il provvedimento attuativo e la circolare interpretativa per avere un quadro concreto della situazione, non dovendo escludere dei "colpi di mano", magari nei classici decreti che accompagnano a fine anno la nuova finanziaria, la voluntary rimane **indigesta** per i costi e per le relative procedure.

Circa i costi dell'emersione è necessario essere franchi. A differenza del passato non si parla di "condoni", ma si intende attribuire a chi in qualsiasi modo ha evaso la possibilità di avvalersi di una sorta di **ravvedimento lungo** con sanzioni ridotte nella misura di un quarto (per le dichiarazioni infedeli si irroga la sanzione del 75%). Tradotto in termini pratici, significa pagare interamente le imposte, Iva inclusa se dovuta, ed avere solo le sanzioni con una riduzione maggiore, poi definibile secondo i vari istituti adottati dal contribuente. La norma, nell'ottica dell'articolo 53 della Costituzione, è inappuntabile: tutti devono concorrere in egual misura alla contribuzione.

Effettuata tale doverosa precisione, non può non sottolinearsi che la norma appare di semplice applicazione **solo per chi ha violato il monitoraggio fiscale** e non ha problemi evasivi, se non limitati ai rendimenti esteri, con un costo che non dovrebbe eccedere il 12% del capitale estero (ovviamente in funzione delle annualità da sanare e delle varie particolarità del caso specifico). Nelle altre ipotesi, per come concepita la norma, sarà difficilissimo convincere un contribuente che ha accumulato capitali all'estero a corrispondere un importo che tra monitoraggio fiscale (costo variabile dallo 0,5% ad anno per i paesi collaborativi a circa 1% annuo per gli altri), tassazione dei rendimenti (in via presuntiva, 5% all'anno tassati al 27%) e tassazione completa italiana (stimabile in almeno il 50% dell'importo), oltre le sanzioni e gli interessi, **giunge ad erodere dal 70% al 90%** (dipende dagli anni in discussione) del capitale estero.

Il tutto non dovendo dimenticare che forse si renderà necessario procedere anche alla **voluntary interna**, il cui scopo è di facile comprensione: ad esempio, se il contribuente che intende far emergere i capitali all'estero è ricollegato ad un soggetto operante in Italia (il caso classico del socio di una società italiana senza altre fonti reddituali), la sua emersione potrebbe rappresentare un elemento di **verifica** nei confronti della società italiana, che dunque ha tutto l'interesse a mettersi al riparo per eventuali accertamenti nei propri confronti.

L'appeal della norma non appare dunque convincente, pur se è doveroso far comprendere ai clienti quale sia **l'altra faccia della medaglia**. Se si ipotizza un capitale detenuto in un paese black list, tra raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione sanzioni, raddoppio delle sanzioni sulle imposte evase, maggiori sanzioni black list, presumibile irrogazione delle sanzioni nelle misure massime (proprio perché non si è fruito della voluntary), tassazione dei rendimenti e reati vari applicabili (tra cui l'autoriciclaggio), si rischia un recupero mostruoso (forse anche di un importo pari al **triplo** di quello detenuto all'estero), oltre ad una condanna penale rilevante.

Detto dei costi dell'emersione, l'altro aspetto da non sottovalutare riguarda la procedura, considerato l'elevato tecnicismo della disposizione e l'obbligo di informare il contribuente dei costi a cui va incontro. La bozza del modello appare sin troppo "sintetica", denotando presumibilmente che tutti i documenti giustificativi di vario genere **dovranno essere prodotti direttamente all'ufficio incaricato** (si presume l'Ucifi). In termini sostanziali, se è vero che il modello appare semplice, è altrettanto vero che il lavoro minuzioso deve essere svolto alla base.

Al professionista anzitutto il compito di ricostruire le consistenze dei capitali e gli imponibili sottesi. Per fare ciò bisogna procedere per gradi ed in primo luogo capire le annualità ancora interessate. Posto che è necessario attendere l'elenco definitivo dei paesi che saranno ritenuti collaborativi, in via di estrema sintesi e ipotizzando che le disclosure saranno effettuate a partire dal 2015, possiamo riassumere come segue:

- Violazioni del monitoraggio. **Paesi collaborativi**, anni da "sanare", **dal 2009 al 2013**. Paesi non collaborativi, anni da sanare dal 2004 al 2013 (per completezza si evidenzia che le istruzioni presenti in bozza recano indicazioni anche in riferimento all'anno 2003, ovviamente ancora interessato qualora si decidesse di effettuare la voluntary entro il prossimo 31 dicembre);
- Violazioni reddituali. In caso di dichiarazione presentata: **Paesi collaborativi,** anni interessati dal **2010 al 2013** (ferma restando la necessità di comprendere cosa accade per il raddoppio dei termini in presenza di presunti reati tributari); Paesi non collaborativi, anni interessati dal 2006 al 2013. In assenza di dichiarazione: Paesi collaborativi, anni dal 2009 al 2013; Paesi non collaborativi, anni dal 2004 al 2013.

Individuate le annualità, bisogna valutare le violazioni e le conseguenze. Circa il monitoraggio, trattasi delle omesse compilazioni del quadro RW. L'esercizio è semplice (per modo di dire) dovendosi osservare le consistenze al termine di ciascun anno e applicare le relative sanzioni, pari sempre al 3% per i white list e i Paesi collaborativi (come detto, nella voluntary diventano dell'1,5%, con possibilità di definizione a 0,5% per anno), mentre Per i paesi non collaborativi sono pari al 5% fino al 2007 (2,5% nella voluntary, con definizione allo 0,83%), ovvero a 6% dal 2008 (3% in voluntary, con definizione all'1%).

Per gli imponibili, in primo luogo bisogna verificare la presenza di eventuali **evasioni d'imposta**: in caso positivo, il costo della disclosure si incrementa notevolmente, dovendo

corrispondere tutte le imposte, gli interessi e le sanzioni (le sole ridotte). Inoltre deve comprendersi **se sussiste o meno** il raddoppio dei termini per i reati tributari, essendo la norma equivoca sul tema. Anche in tal caso, se nel futuro documento di prassi l'Agenzia dovesse affermare che in presenza di reati tributari il raddoppio sussiste, è inutile sottolineare come si modifichio tutte le valutazioni da effettuare, essendo incrementati gli imponibili da sanare. Residuano poi i rendimenti: o si è in grado di produrre **documenti analitici**, oppure è previsto per legge un rendimento presunto del 5% (elevato rispetto ai dati storici riscontrati), tassato al 27% (anche in tal caso percentuale elevata rispetto al 12,5% o al 20% della tassazione "classica").

Trattasi dunque di calcoli complicatissimi, peraltro "caratterizzati" da due ulteriori elementi, ossia l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e il dilemma irrisolto dell'eventuale riconoscimento dei crediti d'imposta.

Fatta tutta questa fatica, purtroppo, si è appena all'inizio. Infatti:

1. Bisogna sintetizzare tutto nel modello di emersione;
2. È necessario produrre un **dossier** da consegnare all'Ufficio competente. In tal caso presumibilmente il consulente dovrà produrre una **relazione illustrativa** che spieghi le valutazioni effettuate e la documentazione allegata;
3. Sarà indispensabile seguire l'iter degli atti dell'Agenzia delle Entrate, ossia l'avviso di accertamento per i redditi, nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni per il monitoraggio, riscontrando che sia stato fatto tutto nel migliore dei modi (e soprattutto sperando che il quantum richiesto **coincida** con quanto anticipato al cliente).

Senza dimenticare gli ultimi tasselli: devono essere effettuati tutti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e non si deve assolutamente "mollare" la presa sul contribuente, perché se erra il versamento anche di una sola rata **tutta la disclosure viene meno**.

Non resta che un'amara valutazione: forse qualcosa di più semplice poteva essere concepito.

ENTI NON COMMERCIALI

Probatio diabolica: nuove contestazioni delle sponsorizzazioni?

di **Guido Martinelli, Mattia Cornazzani**

Il caso concerne il ricorso di una società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale la quale, conformemente a quanto deciso in primo grado, riteneva che la fattura legata alla sponsorizzazione elargita dalla ricorrente in favore di un'ASD nel periodo d'imposta 1993 fosse, invero, relativa ad un'operazione oggettivamente inesistente.

L'intervento della Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 24478 del 18.11.2014 offre agli addetti ai lavori un ulteriore precedente da cui ricavare preziose indicazioni operative.

La prima è indubbiamente costituita dal principale motivo di rigetto del ricorso della società contribuente: ad avviso della Suprema Corte *"la CTR osservava esattamente che si trattava di parecchi elementi forniti dall'appellata agenzia, a fronte dei quali era onere dell'appellante fornire la prova della effettività dell'operazione contestata"*.

Inammissibile, dunque, il motivo con cui il ricorrente sosteneva che gli elementi raccolti, aventi natura presuntiva, non fossero idonei a prevalere sulla correttezza dell'annotazione contabile. Secondo i giudici ermellini, **quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve dimostrare che il rapporto negoziale tra *sponsor* e *sponsee* abbia avuto effettiva esecuzione, non potendo limitarsi ad eccepire la sola correttezza del dato contabile.**

La seconda è ricavabile dall'ulteriore censura di cui è oggetto il medesimo motivo di ricorso. In proposito, la Corte sottolinea con fermezza che il tentativo con cui il ricorrente intendeva, attraverso l'art. 360 comma 1, n. 5), c.p.c., *"proporre una differente valutazione del materiale probatorio rispetto al vaglio effettuatone dai giudici di merito"*, non possa ritenersi meritevole di accoglimento.

Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità può ritenersi ormai consolidato; i giudici ermellini hanno chiarito, ancora una volta che *"è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte (...) infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione, come nella specie"* (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7394 del 26.03.2010, n. 6064 del 06.03.2008).

A parere di chi scrive, l'austera presa di posizione della Cassazione, non può che essere condivisa, in quanto ciò che – di fatto – finirebbe per risolversi in un "terzo esame del merito" non appartiene al giudizio di legittimità, caratterizzato da natura e scopo differenti. **Del resto, un preteso migliore e più appagante coordinamento nella valutazione degli elementi di prova e nell'apprezzamento dei fatti, attiene inequivocabilmente al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento.** In terzo luogo, si intende approfondire le ragioni per cui la Corte ammette – con criterio discutibile – l'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, ex art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili. Sul punto si rileva che **se l'Ufficio, all'esito dell'attività accertativa, è in grado di evidenziare gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e, conseguentemente, di dimostrare la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, allora l'atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità** circa l'operato degli accertatori, i quali altro non devono dimostrare che le risultanze del procedimento deduttivo fondato sui dati raccolti. Per vincere tale presunzione, il contribuente non può limitarsi ad invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili perché, addirittura, *"proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo"*. Al di là dei toni, eccessivi e forse paradossali, con cui si sostiene che proprio la regolarità delle annotazioni contabili della sponsorizzazione possa costituirne il presupposto primo per accertare l'eventuale inattendibilità, un dato merita di essere posto in rilievo. **In tema di asserite "sponsorizzazioni gonfiate", l'Ufficio ha scelto la strada della fatturazione per operazioni inesistenti che, al di fuori di ogni considerazione di merito afferente al caso di specie, pare una ricostruzione decisamente più coerente rispetto alla caotica dicotomia antieconomicità-non inerenza dei costi.** Del resto, da questo breve commento sono emerse pesanti implicazioni difensive a carico del contribuente, relative, in particolare, all'*onus probandi*. Si è in presenza di un caso isolato o all'inizio di un cambio di rotta?

CONTABILITÀ

La contabilizzazione delle schede carburante

di **Viviana Grippo**

La scheda carburante rappresenta il documento con il quale **certificare** gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, dai soggetti passivi Iva nell'esercizio di impresa, arte o professione, presso gli impianti stradali di distribuzione.

Annotando nella contabilità la scheda carburante propriamente compilata è possibile effettuare la deduzione del relativo costo ai fini delle imposte dirette e usufruire del diritto alla detrazione dell'Iva assolta all'acquisto. Per questo motivo, nei casi in cui viene utilizzata la scheda carburante, è **vietata l'emissione della fattura** di vendita da parte dell'esercente la stazione di servizio, in quanto le annotazioni sulle schede carburanti sono sostitutive di tale documento[1].

Ai fini della validità della scheda carburante, che ricordiamo deve essere redatta con cadenza mensile o trimestrale, essa deve presentare i **dati** di seguito riepilogati:

- estremi di identificazione del veicolo;
- estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante;
- numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo (indicazione non necessaria per i professionisti);
- data del rifornimento;
- ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell'Iva) per ogni singolo rifornimento;
- estremi identificativi e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione (anche mediante timbro);
- firma di convalida della regolarità dell'operazione di acquisto da parte del gestore.

Facciamo un esempio in merito alla **contabilizzazione** della scheda carburante.

La società Alfa S.r.l. possiede due vetture aziendali per le quali compila apposite schede carburanti trimestrali.

Supponiamo di essere alla conclusione del primo trimestre e che in data 31 marzo occorra contabilizzare le schede carburante del trimestre, per un ammontare complessivo pari a € 3.250, comprensivi di iva.

Il pagamento dei singoli rifornimenti è stato fatto in contanti.

Prima di tutto occorrerà contabilizzare il credito per i pagamenti effettuati da Alfa S.r.l. per il singolo rifornimento utilizzando quale contropartita la cassa:

Anticipi verso fornitori (sp)	a	Cassa (sp)	100,00

Il conto "**Anticipi verso fornitori**" viene movimentato alla data di effettuazione di ciascun rifornimento, fino ad avere un saldo contabile alla data del 31/03/2014 pari a € 3.250,00.

Occorre poi rilevare la scheda carburante del primo trimestre, scorporare l'iva e contabilizzarne la parte detraibile (40%). Dapprima va scomputato dall'importo totale della scheda carburante l'importo dell'imponibile (pari a € 2.663,94) e dell'Iva (pari a € 586,06). L'imposta risulta detraibile solamente per il 40%, (pari a € 234,42), cosicché il 60% corrispondente all'Iva indetraibile (pari a € 351,64) deve essere contabilizzato ad incremento del costo di acquisto del carburante.

La registrazione contabile sarà la seguente:

Diversi	a	Scheda Carburante (sp)		3.250,00
Carburanti auto aziendali (ce)			3.015,58	
Iva detraibile al 40% (sp)			234,42	

Occorrerà quindi provvedere allo **storno** delle anticipazioni corrispondenti ai pagamenti eseguiti con la seguente scrittura:

Scheda Carburante (sp)	a	Anticipi verso fornitori (sp)	3.250,00

E' possibile evitare la compilazione della scheda carburante qualora il carburante venga acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici quali carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate, in tal caso difatti, è possibile documentare la spesa mediante copia dell'estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati.

In tal caso non è richiesto conoscere:

- i dati e la firma dell'esercente;
- l'indicazione del numero di targa o del telaio del veicolo;
- per le imprese l'indicazione del dato risultante dal contachilometri a fine periodo.

Le **due metodologie** indicate devono intendersi alternative e quindi ogni soggetto deve scegliere quale dei due metodi adottare, l'Agenzia ha stabilito che i soggetti che effettuano i pagamenti con sistemi promiscui (alternativamente a volte con carta di credito e a volte in

contanti ovvero per un automezzo in contanti e per un altro automezzo con carta di credito) sono tenuti all'adozione obbligatoria della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo di imposta.

Il problema principale con l'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici si manifesta in seno alla detrazione iva, l'Agenzia ha chiarito che a tal fine il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione e che dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio la data del rifornimento, il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, l'ammontare del relativo corrispettivo. Ne consegue che in mancanza di tali dati l'iva debba intendersi **indetraibile**.

---

[1] Ci sono tuttavia dei casi in cui l'emissione della fattura è obbligatoria, ci riferiamo:

- acquisti di carburante per autotrazione non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
- acquisti di carburante non per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi);
- acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione;
- rifornimenti durante l'orario di chiusura (self-service);
- procedura di "netting" in uso nel settore petrolifero;
- cessioni nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi;
- acquisti di carburante per carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non circolano su strada.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

BANCA ESPERIA
LA PRIVATE BANK DI MEDIOBANCA E MEDIOLANUM

Tutti i mercati mondiali in negativo

Come sempre la settimana successiva alla pubblicazione del Labor Report è scarna di particolari dati Macro. Questa settimana fa eccezione la pubblicazione delle Retail Sales, uscite migliori delle attese. Il vero fattore di disturbo per i mercati è stata la discesa del prezzo del petrolio, innescata dalla decisione dell'Opec di non tagliare l'estrazione e da una serie di report che vedono consumi in calo sul 2015. La Borsa di New York, visto il peso dei titoli petroliferi all'interno dell'indici, ha mostrato una performance particolarmente negativa.

S&P -1.77 %, Dow -1.7%, Nasdaq -1.52%.

L'Asia restituisce parte della notevole performance della settimana scorsa soprattutto a causa del ritracciamento dello Yen, che ritorna a 118 contro Dollaro eliminando l'influsso positivo che in genere le elezioni in Giappone hanno sugli indici nei giorni che precedono le operazioni di voto. Inoltre una serie di numeri non particolarmente incoraggianti, provenienti da Pechino, raffredda l'entusiasmo sugli indici cinesi, che nelle ultime settimane avevano mostrato la migliore performance grazie all'atteggiamento maggiormente proattivo di People Bank Of China. Anche gli indici del Far East non sono stati indenni al ribasso del petrolio che ha affossato tutte le Energy Stocks dell'are, CNOOC, per prima. La volatilità su materie prime, metalli industriali compresi, continua a penalizzare la performance dell'indice di Sidney.

Nikkei -3.06%, HK -2.85%, Shanghai +0.3%, Sensex -3.17%, ASX -2.17%.

Anche i
mercati azionari europei hanno subito il ribasso del greggio, ma gli analisti sembrano più concentrati sugli effetti deflazionistici della dinamica del petrolio che dall'impatto sui corsi degli Oil Stocks e del loro influsso sugli indici. Inoltre la settimana ha visto il ritorno della tensione legata agli sviluppi politici in Grecia, che hanno riportato pressione sui differenziali contro Bund della maggior parte dei bond europei.

MSCI -1.65%, EuroStoxx50 -1.01%, FtseMib -1.15%.

Di nuovo una settimana piuttosto volatile per il
Dollaro che dopo essersi rafforzato contro Euro fino a 1.225 è poi ritornato a 1.24, dopo aver ceduto terreno fino a quota 1,25. Contro Yen il biglietto verde è ritornato a 118 dopo i record fatti registrare nelle scorse settimane che aveva visto la valuta nipponica ai minimi degli ultimi anni, 121, livello che ha permesso una outperformance sostanziale di tutti gli esportatori nipponici.

Il crollo del petrolio aumenta le paure di deflazione e punisce le Oil Stocks

Come tutte le settimane successive alla pubblicazione del Labor Report gli ultimi cinque giorni in America non hanno riservato particolari sorprese a livello macro, né ci sono state news aziendali di particolare interesse. I numeri sul mercato del lavoro sono stati decisamente meglio delle attese (+321K unità contro 230 K) attese e se da una parte un'economia americana in trazione e un dollaro forte rendono meno difficile il percorso di BoJ e BCE in merito alla svalutazione di Yen ed Euro, dall'altro avvicinano probabilmente in modo considerevole lungo l'orizzonte temporale, il momento, che senza dubbio arriverà, in cui la FED ricomincerà ad alzare i tassi di interesse. Tutto il momentum positivo sui mercati è stato però annullato dal crollo del greggio, che ha appesantito in modo drammatico i corsi delle Energy Stocks in tutto il mondo e specialmente in USA, dove colossi come Exxon, Chevron e titoli legati al ciclo come Schlumberger pesano molto all'interno degli indici. Il rovescio della medaglia è invece costituito dalla performance positiva delle linee aeree che vedono diminuire, oltre ogni ragionevole previsione, la propria voce di costo principale. Analogamente la guerra di prezzi tra le varie compagnie telefoniche ha provocato un aumento netto dell'investimento infrastrutturale, che è visto come una delle chiavi per vincere la partita nel wireless. Si erodono quindi i margini per Verizon e Spint ma esplode l'orderbook dei produttori di Hardware per la costruzione di reti.

Lo Yen, questa settimana, ha ritracciato parte delle perdite contro dollaro fatte registrare nell'ultimo mese e si è riportato in area 117, con ovvio influsso negativo sulla maggioranza degli esportatori nipponici. Sono stati rivisti i dati sulla recessione in Giappone, che a questo punto è più pronunciata di quanto rilevato in precedenza, essendosi l'economia contratta da Luglio a Settembre dell'1.9% contro una lettura iniziale dell'1.6%. Inoltre il crollo del prezzo del petrolio, va a impattare anche sugli scenari deflazionistici che il Governo e Bank Of Japan stanno cercando di sconfiggere. L'Opec ha, infatti, rivisto anche la domanda di petrolio per il 2015, al livello più basso degli ultimi 12 anni e nel contempo, le scorte di raffinato negli USA sono salite, aumentando quindi i rischi deflazionistici globali. Morgan Stanley, l'unica Investment House che vedeva il greggio in rialzo per il 2015, ha gettato la spugna a inizio settimana allineandosi alle aspettative dell'Opec. La Cina sembra invece reagire in modo blando alla pubblicazione dei dati sull'inflazione che, più bassa delle attese, è indice di rallentamento nella crescita economica. Moody's afferma che il GDP cinese diminuirà in modo

graduale, ma vista l'attitudine dei "policy maker" al supporto della debolezza economica, la qualità del credito non subirà danni rilevanti. La Produzione Industriale cinese è risultata peggiore rispetto alle aspettative, mentre il GDP, nella versione calcolata da Bloomberg, è risultato in crescita del +6.78% su Novembre, rispetto al +6.91% di Ottobre. Il meeting di Pianificazione Economica Nazionale, guidato dal Presidente Xi, non ha formalmente espresso target per il GDP cinese per il 2015, ma gli economisti del comparto privato si aspettano un livello pari al 7%. Durante il Meeting che si è chiuso ieri, sono stati espressi solo propositi generici come la promozione di riforme verso l'economia di mercato e sostegno alle classi meno abbienti, quindi sostanzialmente nulla di particolarmente nuovo a Hong Kong; terminano ufficialmente le proteste degli studenti e gli ultimi presidi vengono smantellati.

La settimana appena trascorsa si è dimostrata piuttosto pesante per i mercati europei: da una parte, come già descritto il crollo del greggio aggiunge elementi deflazionistici e dall'altra si riaccendono le tensioni sui paesi periferici dell'unione a causa dei problemi in Grecia. Deve essere eletto il Presidente della Repubblica, ma sembrano mancare i numeri. Se al terzo tentativo si fosse ancora sul "nulla di fatto" allora scatterebbe la necessità di indire le elezioni anticipate e gli euroscettici potrebbero conquistare la maggioranza, determinando un effetto domino dirompente su tutto il sistema.

È evidente, come fanno notare alcuni autorevoli commentatori, che una vittoria di Tsipras e del suo partito di estrema sinistra Syriza, farebbe rialzare la testa a tutti i Movimenti in Europa che fanno dell'uscita dall'Euro uno dei cardini principali dei loro manifesti politici. L'effetto potrebbe essere ben peggiore di quello temuto nei giorni del referendum sull'indipendenza scozzese. Alcuni analisti fanno notare che il nervosismo sulla Grecia ha avuto maggior effetto sullo spread BTP/Bund del Downgrade dell'Italia da parte di Moody's, che pubblicato nel Week-End era stato praticamente considerato come un Non-Event.

Al Fattore Oil e al fattore Atene si è aggiunta la poca soddisfazione della comunità finanziaria, generata da un approccio di Draghi meno aggressivo delle aspettative, anche se il Governatore non potrà ignorare l'effetto Oil, che potrebbe forzare la mano alla BCE.

C'è attesa per l'ultima riunione del FOMC

La settimana prossima i dati salienti negli USA saranno rappresentati da Industrial Production/ Capacity Utilization, Housing Starts/Building Permits, CPI Index, Jobless Claims, ma l'interesse degli operatori sarà soprattutto puntato su quanto potrà emergere dall'ultima riunione del FOMC del 2014, durante la quale verranno anche rese note le proiezioni economiche della FED per il 2015.

FINESTRA SUI MERCATI — 12/12/2014

AZIONARIO				Performance %				
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
	MSCI World USD	12/11/2014	1,699	+0.04%	-2.27%	-0.93%	+1.29%	+24.10%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
AMERICA	MSCI North Am USD	12/11/2014	2,080	+0.40%	-2.05%	-0.78%	+8.70%	+27.09%
	S&P500 USD	12/11/2014	2,038	+0.45%	-1.77%	-0.14%	+10.12%	+29.60%
	Dow Jones USD	12/11/2014	17,396	+0.36%	-1.70%	-0.09%	+6.13%	+26.38%
	Nasdaq 100 USD	12/11/2014	4,246	+0.51%	-1.52%	+1.22%	+16.22%	+38.32%
EUROPA	MSCI Europe EUR	12/11/2014	116	+0.03%	-1.03%	+1.10%	+3.12%	+16.43%
	DJ Eurobloxx 50 EUR	12/11/2014	3,159	+0.26%	-1.05%	+3.67%	+1.61%	+17.91%
	FTSE 100 GBP	12/11/2014	6,462	-0.59%	-3.26%	-2.26%	-4.26%	+14.43%
	Cac 40 EUR	12/11/2014	4,226	-0.09%	-2.27%	+1.10%	-1.63%	+17.99%
	Dax EUR	12/11/2014	9,863	+0.64%	+0.11%	+7.07%	+3.21%	+25.49%
	Ibex 35 EUR	12/11/2014	10,432	+0.34%	-1.77%	+2.70%	+1.09%	+21.42%
	Ftse MIB EUR	12/11/2014	19,291	-0.09%	-1.15%	+2.67%	+1.23%	+16.36%
ASIA	MSCI Pacific USD	12/11/2014	2,290	-1.18%	-2.03%	-4.07%	-5.77%	+15.21%
	Topix 100 JPY	12/12/2014	924	+0.17%	-3.81%	+1.24%	+3.97%	+31.46%
	Nikkei JPY	12/12/2014	17,372	+0.66%	-3.06%	+1.81%	+6.63%	+56.72%
	Hong Kong HKD	12/12/2014	23,319	+0.03%	-2.60%	-2.59%	+0.05%	+2.87%
	S&P/ASX Australia AUD	12/12/2014	5,230	-0.22%	-2.17%	-4.46%	-2.48%	+15.13%

AZIONARIO				Performance %				
EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
	MSCI Em Mkt USD	12/11/2014	946	-1.32%	-4.02%	-3.02%	-3.65%	-4.98%
	MSCI EM BRIC USD	12/11/2014	260	-1.34%	-4.24%	-4.44%	-6.51%	-6.34%
EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
	MSCI EM Lat Am USD	12/11/2014	2,686	-1.05%	-5.90%	-10.49%	-16.09%	-15.72%
	BRAZIL BOVESP BRL	12/11/2014	49,862	+0.63%	-3.04%	-5.46%	-3.19%	-15.50%
	ARG MERVAL ARS	12/11/2014	8,651	+4.49%	-10.51%	-14.11%	+60.47%	+40.87%
	MSCI EM Europe USD	12/11/2014	132	-2.50%	-6.46%	-15.09%	-16.31%	-2.96%
	Moex - Russia RUB	12/12/2014	1,435	+0.00%	-4.85%	-3.40%	-3.26%	+1.99%
	ISE NATIONAL 1 TRY	12/11/2014	84,718	+0.70%	-1.76%	+5.30%	+24.95%	-13.33%
	Prague Stock Exch. CZK	12/11/2014	994	-1.09%	-1.75%	+1.99%	-0.52%	-4.79%
	MSCI EM Asia USD	12/11/2014	452	-1.07%	-2.80%	-1.96%	+1.24%	-0.22%
	Shanghai Composite CNY	12/12/2014	2,939	+6.44%	+0.03%	+17.80%	+38.88%	-6.75%
	BSE SENSEX 30 INR	12/12/2014	27,555	-0.17%	-3.17%	-1.62%	+30.16%	+9.99%
	KOSPI KRW	12/12/2014	1,922	+0.27%	-3.27%	-2.32%	-4.46%	+0.72%

FINESTRA SUI MERCATI — 12/12/2014

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/13 FX
EUR Vs USD	12/12/2014	1,240	-0.30%	+0.94%	-0.32%	-9.79%	1,374
EUR Vs Yen	12/12/2014	147,240	-0.02%	-1.35%	+2.45%	+1.70%	144,730
EUR Vs GBP	12/12/2014	0,788	-0.07%	+0.00%	+0.01%	-5.30%	0,830
EUR Vs CHF	12/12/2014	1,201	-0.01%	-0.10%	-0.00%	-2.19%	1,227
EUR Vs CAD	12/12/2014	1,430	+0.02%	+1.79%	+1.36%	-2.09%	1,460

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013
Crude Oil WTI USD	12/12/2014	59	-0.97%	-0.83%	-23.00%	-39.68%	+7.19%
Gold $/Oz USD	12/12/2014	1,222	-0.48%	+2.44%	+1.00%	+1.31%	-28.04%
CRB Commodity USD	12/12/2014	245	-0.61%	-3.03%	-8.75%	-12.40%	-5.03%
London Metal USD	12/11/2014	3,019	+0.21%	-0.92%	-3.36%	-4.43%	-8.55%
Vix USD	12/11/2014	20,1	+8.36%	+42.20%	+54.22%	+46.36%	-23.06%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi		Date	Last	11-dic-14	5-dic-14	31-ott-14	31-dic-13	31-dic-12
2y germania	EUR	12/11/2014	0,055	-0,04	-0,02	-0,06	0,21	-0,02
5y germania	EUR	12/11/2014	0,092	0,09	0,14	0,13	0,92	0,30
10y germania	EUR	12/11/2014	0,677	0,68	0,78	0,86	1,93	1,32
2y italia	EUR	12/11/2014	0,609	0,609	0,488	0,608	1,237	1,597
Spread Vs Germania			64	64	50	75	104	200
5y italia	EUR	12/11/2014	1,094	1,094	0,942	1,163	2,736	3,306
Spread Vs Germania			100	100	80	104	181	301
10y italia	EUR	12/11/2014	2,056	2,056	1,977	2,348	4,125	4,497
Spread Vs Germania			138	138	120	151	220	318
2y usa	USD	12/12/2014	0,592	0,60	0,64	0,49	0,36	0,25
5y usa	USD	12/12/2014	1,562	1,60	1,68	1,41	1,74	0,72
10y usa	USD	12/12/2014	2,130	2,16	2,31	2,34	3,03	1,76
EURIBOR				11-dic-14	5-dic-14	31-ott-14	31-dic-13	31-dic-12
Euribor 1 mese	EUR	12/11/2014	0,022	0,21	0,02	0,01	0,22	0,11
Euribor 3 mesi	EUR	12/11/2014	0,063	0,33	0,08	0,09	0,29	0,19
Euribor 6 mesi	EUR	12/11/2014	0,179	0,43	0,18	0,19	0,30	0,32
Euribor 12 mesi	EUR	12/11/2014	0,328	0,60	0,33	0,34	0,34	0,54

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni

espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.